



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2010 (26.05)
(OR. en)**

9982/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0086 (NLE)**

**UD 139
AL 38
MED 40**

PROPOSTA

Mittente:	la Commissione
Data:	16 aprile 2010
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)156 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.4.2010
COM(2010)156 definitivo

2010/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il divieto di restituzione dei dazi doganali è sancito all'articolo 15 del protocollo n. 6 allegato all'accordo di associazione CE-Algeria. Il paragrafo 7 di tale articolo prevede un periodo di transizione prima della piena applicazione del divieto di restituzione dei dazi da parte dell'Algeria e offre a tale paese partner la possibilità di concedere la restituzione dei dazi ai propri esportatori o operatori economici durante tale periodo.

Il periodo di transizione è scaduto il 31 dicembre 2009. L'articolo 15, paragrafo 7, prevede tuttavia la possibilità di rivedere tale disposizione di comune accordo.

L'Algeria ha chiesto per iscritto la proroga della durata di applicazione della disposizione relativa alla restituzione e la revisione delle aliquote dei dazi doganali.

Conformemente all'articolo 39 del protocollo n. 6, le disposizioni del suddetto protocollo possono essere modificate da una decisione del Consiglio di associazione.

Il testo della decisione sostituirà la disposizione figurante all'articolo 15, paragrafo 7.

Essa comporta la modifica della durata di applicazione della suddetta disposizione sulla restituzione nonché la revisione delle aliquote dei dazi doganali che saranno adottate.

Le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2010, al fine di garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto.

Le parti hanno inoltre deciso di adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Algeria per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.

In attesa della sua adozione formale, in uno scambio di corrispondenza tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Algeria è stato convenuto di applicare il contenuto della presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e del comitato del codice doganale, sezione dell'origine.

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Non è stato necessario ricorrere alla valutazione dell'impatto in quanto gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Considerata la natura delle modifiche da apportare all'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 e per motivi di certezza del diritto, è opportuno sostituire l'intero paragrafo.

La disposizione modificata relativa alla restituzione deve essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La base giuridica della modifica di questa disposizione è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Non è prevista alcuna clausola di riesame/revisione/caducità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 6¹ dell'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, di seguito "l'accordo", modificato dalla decisione n. 2/2007 del Consiglio di associazione UE-Algeria del 16 ottobre 2007², riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- (2) L'articolo 15 del protocollo n. 6 contiene un divieto generale di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari. Questo articolo prevede tuttavia al paragrafo 7 che una restituzione o un'esenzione possano essere applicate a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2009.
- (3) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2010.
- (4) Occorre inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Algeria per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.
- (5) Conformemente all'articolo 39 del protocollo n. 6, spetta al Consiglio di associazione istituito dall'accordo decidere di modificare il protocollo di conseguenza.

¹ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

² GU L 297 del 15.11.2007, pag. 1.

- (6) È pertanto opportuno che l'Unione europea adotti in seno al Consiglio di associazione la posizione definita nell'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di prorogare l'applicazione della suddetta disposizione, è definita nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Articolo 2

La decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

Progetto di

DECISIONE N. [...] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del [...]

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, di seguito "l'accordo", consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.
- (7) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2010.
- (8) Occorre inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Algeria per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.
- (9) Si deve pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 6 dell'accordo.
- (10) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione

di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

"7. In deroga al paragrafo 1, l'Algeria può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 4% per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Algeria;
- b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 8% per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Algeria.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2012 e possono essere rivedute di comune accordo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a, il

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*